

PROVINCIA DI AREZZO

Contratto di appalto per l'affidamento degli interventi urgenti e indifferibili finalizzati alla messa in sicurezza di alcuni locali dell'Istituto scolastico IP Marconi di San Giovanni Valdarno (AR) a seguito della loro chiusura parziale – interventi di miglioramento sismico sul blocco denominato “D” - modifica al contratto ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c), punto 3 e comma 1 punto b) del D.Lgs. n. 36/2023 CUP: I52B23001130005 – CIG B510143FA5 - Codice Unico Ufficio IGT3BQ.

REGISTRO n. _____/_____/CONTR

L'anno **duemilaventisei (2026)** il giorno _____ (__) del mese di _____ in Arezzo,

TRA

- **Elisabetta DREASSI**, nata a Rapolano Terme (SI) il 24.10.1968, domiciliata per la carica presso la sede della Provincia di Arezzo, Piazza della Libertà n. 3, Dirigente legittimata alla stipulazione del presente atto e in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. _____ del __.__.2026, dichiarata immediatamente eseguibile. C.F.: 80000610511.

E

- **Salvatore SANTISE**, nato a Cosenza (CS) il 03/04/1968, in qualità di Rappresentante dell'Impresa **SANTISE COSTRUZIONI S.R.L.** con sede legale in Via Bendicenti, Palazzo C.F.G., cap. 87100, Cosenza (CS), Pec: santisecostruzioni@pec.it, C.F. e P.IVA 02333580781, tutto come da visura camerale della C.C.I.A.A. di COSENZA rilasciata in data del __.__.2026, depositata in atti.

PREMESSO

Che, a seguito di specifica procedura di gara, con Determinazione Dirigenziale n. 1004 del 03.06.2025, gli interventi urgenti e indifferibili finalizzati alla messa in sicurezza di alcuni locali dell'Istituto scolastico IP Marconi di San Giovanni Valdarno (AR)

a seguito della loro chiusura parziale – interventi di miglioramento sismico sul blocco denominato “D” sono stati affidati all’Impresa **SANTISE COSTRUZIONI S.R.L.**, che ha presentato il ribasso del 20,43%, pari ad un importo totale offerto di € 298.261,59=, di cui € 160.621,44= per Costi della manodopera ed € 2.200,00= per Oneri di sicurezza, oltre € 53.297,90= per Costi di sicurezza non ribassabili, per un importo contrattuale totale di € 351.559,49, al netto dell’IVA del 10% di legge;

Che in data 04.08.2025 è stato sottoscritto il contratto Registro n. 488/21/CONTR di affidamento dei lavori in argomento all’Impresa **SANTISE COSTRUZIONI S.R.L.**;

Che con Determinazione Dirigenziale n. ____ del _____.2026 è stata approvata ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. c), punto 3 e comma 1 punto b) del D.Lgs. n. 36/2023 la modifica del contratto Registro n. 488/21/CONTR/2025 per l’importo di € 166.734,23= oltre IVA prevista per legge, con imputazione al capitolo_____;

Che, a seguito di tale modifica, l’importo degli interventi urgenti e indifferibili finalizzati alla messa in sicurezza di alcuni locali dell’Istituto scolastico IP Marconi di San Giovanni Valdarno (AR) a seguito della loro chiusura parziale – interventi di miglioramento sismico sul blocco denominato “D”, viene ad essere rideterminato in € 518.293,72 = di cui € 439.718,21 per lavori ed € 78.575,51 per oneri della sicurezza;

Che la cauzione definitiva di € **17.577,97=** costituita dall’Impresa **SANTISE COSTRUZIONI S.R.L.** ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023 - mediante polizza fideiussoria n. PC3KNL4U del 11.07.2025, rilasciata da Zurich Insurance Europe AG, Intermediario assicurativo RM097 – Roma, presentata per la firma del contratto principale Registro n. 488/21/CONTR/2025 è ad oggi valida ad ogni suo effetto, non è stata svincolata nel corso dei lavori e sebbene materialmente non allegata al presente contratto, ne forma parte integrante e sostanziale. La stessa potrà essere progressivamente svincolata ai sensi e nei modi disciplinati dall’art. 117 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e viene conservata nel fascicolo e, sebbene materialmente non allegata

al presente contratto, ne forma parte integrante e sostanziale.

L'Impresa ha l'obbligo di reintegrare la cauzione su cui l'Amministrazione abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 117, comma 3.

Che l'Impresa **SANTISE COSTRUZIONI S.R.L.** ha presentato appendice di aggiornamento somma assicurata e proroga della polizza CAR "Contractors All Risk" n. 115924292, emessa da Groupama Assicurazioni Spa, Agenzia 000273 Palermo 4, stipulata per il contratto Registro n. 488/21/CONTR/2025, con le seguenti coperture:

per la Sezione A:

€ 518.293,72 = alla Partita 1 – Opere,

€ 500.000,00= per la Sezione B: per la Responsabilità Civile verso terzi.

La ridetta appendice proroga la polizza CAR fino al _____, viene conservata nel fascicolo e, sebbene materialmente non allegata al presente contratto, ne forma parte integrante e sostanziale.

TUTTO CIO' PREMESSO:

le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – La narrativa fa parte integrante dei patti di stipulazione.

ART. 2 – La Provincia di Arezzo affida all'altro contraente Impresa **SANTISE COSTRUZIONI S.R.L.**, che accetta, i lavori oggetto della modifica - ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c), punto 3 e comma 1 punto b) del D.Lgs. n. 36/2023 - al contratto Registro n. 488/21/CONTR/2025, nell'ambito degli interventi urgenti e indifferibili finalizzati alla messa in sicurezza di alcuni locali dell'Istituto scolastico IP Marconi di San Giovanni Valdarno (AR) a seguito della loro chiusura parziale – interventi di miglioramento sismico sul blocco denominato "D", meglio specificata nella Relazione Tecnica di variante n. 1, allegata sotto la lett. A), nel Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1, allegato sotto la lett. B), nell'Atto di sottomissione, allegato sotto la lett. C), nel

Computo metrico estimativo di perizia, allegato sotto la lett. D), oltre che negli elaborati che costituiscono la Perizia di variante n. 1, approvati con Determinazione Dirigenziale del n. ____ del _____.2026, i quali non sono materialmente allegati, pur facendo parte del presente contratto. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Atto, si intende, a tutti gli effetti, richiamato il citato Contratto Registro n. 488/21/CONTR/2025 e suoi allegati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 3 – L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'Impresa stessa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi.

ART. 4 – L'importo netto del presente atto di modifica ammonta a **€ 166.734,23 =** (diconsi Euro centosessantaseimilasettecentotrentaquattro/23) di cui € 141.456,62 = per Lavori ed € 25.277,61 = per Costi della Sicurezza, oltre IVA al 10% prevista dalla normativa.

Il pagamento delle competenze verrà effettuato secondo stati di avanzamento dei lavori adottati secondo le modalità e i termini disposti all'art. 2.18 del Capitolato Speciale d'Appalto, allegato al contratto principale Registro n. 488/21/CONTR/2025. I singoli Stati di Avanzamento Lavori (SAL) verranno emessi dal Direttore dei Lavori al raggiungimento delle condizioni previste nel Capitolato Speciale d'Appalto, secondo quanto ricavato dal registro di contabilità o in caso di ritardo, entro 15 giorni dalla richiesta dell'appaltatore che dia prova dell'avvenuto raggiungimento dell'importo previsto per l'emissione del SAL.

Il termine per effettuare i pagamenti relativi ad acconti e saldo del corrispettivo è fissato in 30 (trenta) giorni come previsto ai sensi dell'art. 125, comma 2, del D.Lgs. 36/2023. In caso di ritardo nella liquidazione del SAL, la Stazione Appaltante riconoscerà all'Appaltatore gli interessi di cui all'art. 125, comma 9, del D.Lgs. 36/2023.

- il termine per l'emissione del certificato di pagamento relativo ad acconti e saldo è disposto ai sensi dell'art. 125, commi 5 e 7 del D.lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 - nella versione vigente alla data di avvio della procedura di affidamento - qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una

variazione, in aumento o in diminuzione, del costo delle prestazioni superiore al 5% (cinque per cento), dell'importo complessivo, i singoli prezzi saranno aggiornati nella misura del 80% (ottanta per cento) del valore eccedente detta variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici di cui all'art. 60, comma 3, lett. a) del D.lgs. 36/2023 ante correttivo.

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente con IBAN: IT57H0538716201000002266562 intestato alla SANTISE COSTRUZIONI S.R.L. La persona autorizzata ad agire sul predetto conto corrente è il Sig. Santise Salvatore nato a Cosenza il 03/04/1968 C.F. SNTSVT68D03D086U in qualità di Amministratore Unico.

ART. 5 – Per effetto dei lavori oggetto della presente modifica contrattuale, viene concordato un aumento del tempo utile per l'esecuzione dei lavori di **50 (cinquanta) giorni** naturali e consecutivi da aggiungersi al tempo contrattuale residuo dell'appalto.

Per ogni giorno di ritardo verranno applicate le penali riportate nell'art. 2.15 del citato Capitolato Speciale d'Appalto, allegato al principale Registro n. 488/21/CONTR/2025.

ART. 6 – Per quanto concerne il subappalto, viene integralmente applicato quanto previsto dall'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023.

L'Impresa appaltatrice, in sede di gara, ha dichiarato che intende procedere a subappaltare le opere ricadenti nella categoria OG1 per il 49% e nella categoria OG11 per il 100%.

ART. 7 - L'Impresa, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nel C.C.N.L. identificato con il codice F015.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) sopra indicato, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori.

L'impresa appaltatrice è altresì obbligata a garantire le tutele normative ed economiche

previste dalla vigente normativa ai lavoratori in subappalto.

L'Impresa deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, inclusa la Cassa Edile.

ART. 8 - In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato stesso, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento dei lavori, destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato, fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento dei danni.

A garanzia dell'osservanza degli obblighi di cui sopra verrà operata una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo dei lavori, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 6 del d.lgs. n. 36 del 2023.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, terzo periodo del d.lgs. n. 36 del 2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 6, primo periodo, del medesimo articolo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

ART. 9 - L'Impresa, in relazione al presente atto, si assume ogni obbligo previsto per

l'appaltatore dalla L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Le Parti danno atto che – ai sensi dell'art. 3, comma 8, della citata L. 136/2010 - il presente contratto si intenderà risolto di diritto, nel caso in cui le transazioni vengano eseguite in violazione di quanto disposto dalla medesima Legge, in relazione ai conti correnti utilizzati.

Ai sensi del medesimo comma 8, l'appaltatore, inoltre, si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante, della notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei propri subappaltatori e subcontraenti.

ART. 10 - Il contratto d'appalto non può essere ceduto, a pena di nullità.

La violazione della disposizione comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione e la nullità del contratto. È vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall'Amministrazione appaltante.

ART. 11 - Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Impresa appaltatrice ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore.

In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Il presente contratto è disciplinato inoltre dall'Art. 1460 del Codice Civile.

ART. 12 - L'Impresa dichiara che non sussistono cause di incompatibilità a contrattare con la Stazione Appaltante sotto il profilo della L. 190/2012 e relativi provvedimenti attuativi (c.d. normativa anticorruzione).

Dichiara, in particolare, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art.

21 del D.Lgs. 39/2013, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, con ex dipendenti o ex incaricati (per incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013) della Stazione Appaltante - nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto con l'Ente medesimo - i quali abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto della Stazione Appaltante e nei confronti dell'affidatario stesso, negli ultimi tre anni di servizio presso l'Ente.

L'Impresa, inoltre, dichiara di essere consapevole che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente articolo sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'Impresa, pertanto, si impegna a non concludere contratti, che integrino la fattispecie di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 e all'art. 21 del D.Lgs. 39/2013, per tutto il periodo di vigenza del presente contratto.

ART 13 - L'impresa si obbliga ad osservare le disposizioni contenute del D.P.R. 62/2013 Regolamento recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", nonché gli obblighi sanciti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Arezzo, approvato con Decreto del Presidente n. n. 117 del 27.11.2023 e pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente della Stazione Appaltante, per quanto compatibili. La violazione degli obblighi derivanti dai sopra citati Codici costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

ART 14 - L'Impresa dichiara di aver preso visione del Codice Etico della Provincia di Arezzo, contenuto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026/2028, approvato con Decreto del Presidente n. 52 del 18.05.2026, disponibile sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione Amministrazione Trasparente e si impegna a rispettarne integralmente i principi e le disposizioni.

L'Appaltatore si impegna altresì a far osservare i contenuti del Codice etico ai propri

dipendenti, collaboratori e subappaltatori coinvolti nell'esecuzione del presente contratto.

La violazione delle disposizioni del Codice etico costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C.

ART 15 - La Provincia di Arezzo, titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR) e del D.lgs. n. 101/2018 di adeguamento al Reg. UE 697/2016 informa l'Impresa che i dati/informazioni ad esso relativi verranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza di cui alla citata normativa ed esclusivamente per le finalità attinenti all'esecuzione del presente affidamento ed all'assolvimento dei relativi obblighi di legge mediante strumenti, elettronici e cartacei, idonei a garantire la riservatezza. Il conferimento dei dati suddetti è pertanto necessario ed il relativo trattamento non richiede l'acquisizione del consenso. L'eventuale mancata/inesatta/incompleta comunicazione dei dati potrebbe impedire alla Stazione appaltante l'adempimento dei propri obblighi contrattuali. I dati sono trattati ad opera del personale della Stazione appaltante e di ulteriore personale esterno al medesimo, appositamente designato in qualità di responsabile/Incaricato del trattamento.

Nei casi in cui, per l'adempimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo quadro, fosse necessario trattare informazioni e dati personali di terzi dal Consorzio comunicati alla Stazione appaltante, l'Impresa medesima garantisce che tale comunicazione avverrà nel pieno e totale rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR) e dal D.lgs. n. 101/2018 di adeguamento al Reg. UE 697/2016, impegnandosi ad acquisire, laddove necessario, il valido consenso degli interessati anche a beneficio della Stazione appaltante.

L'Impresa assume la qualifica di titolare del trattamento dei dati personali relativi all'Amministrazione provinciale, al personale dipendente della stessa, ai consulenti/collaboratori per essa operanti e ad ogni altro possibile soggetto terzo di cui l'Impresa medesima sia venuto a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto. In tale

ambito, l'Impresa si impegna al rispetto dei principi e degli obblighi di cui al citato GDPR e ad adottare ogni misura tecnica ed organizzativa necessaria a garantire la riservatezza dei dati suddetti ed il loro trattamento secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza.

ART. 16 - L'Impresa è tenuta sia all'osservanza del Capitolato Generale di Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. n. 145 del 19.04.2000, sia di quello Speciale, sia di tutte le altre norme previste da leggi e regolamenti in vigore in materia di appalto e delle loro eventuali successive modifiche.

L'Impresa è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

È vincolante inoltre la Legge Regione Toscana 13 luglio 2007 n. 38 e sue successive modifiche ed integrazioni che prevede, peraltro, all'articolo 24, comma 1°, l'obbligo dell'Impresa appaltatrice di informare immediatamente l'Amministrazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con finalità di condizionare la regolare e corretta esecuzione.

ART. 17 - Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa, sono a carico dell'Impresa affidataria. L'IVA, invece, sull'importo dovuto, è a carico dell'Ente appaltante.

L'imposta di bollo è stata assolta - con modalità telematica ai sensi della Circolare n. 22/E del 28 luglio 2023 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dall'Impresa **SANTISE COSTRUZIONI S.R.L.** con il pagamento, in sede di stipula del contratto principale Registro n. 488/21/CONTR/2025, dell'importo di € 120,00 = ai sensi della Tabella "A", annessa all'allegato I.4 del D.Lgs. n.36/2023.

ART. 18 - L'Impresa aggiudicataria, ai fini del presente atto, elegge domicilio presso la propria sede. Si pattuisce che ogni comunicazione relativa all'appalto del presente contratto dovrà avvenire tramite pec ai seguenti rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata: Per L'Impresa: santisecostruzioni@pec.it – Per la Provincia di Arezzo:

protocollo.provar@postacert.toscana.it.

ART. 19 - Qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti la sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione sarà di esclusiva competenza del Foro di Arezzo.

Redatto in formato elettronico - ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023- letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, nonché preventivamente sottoscritto dal Funzionario competente a garanzia reciproca di immodificabilità.

Elisabetta Dreassi

Salvatore Santise



Santise
Salvatore
18.09.2026
11:21:46
GMT+02:00

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, del Codice Civile le Parti dichiarano di conoscere, accettare ed approvare specificatamente la clausola contenuta nell'art. 19 relativa al Foro Competente.

Elisabetta Dreassi

Salvatore Santise



Santise
Salvatore
18.09.2026
11:21:46
GMT+02:00

Provincia di Arezzo, Piazza della Libertà n. 3, 52100 Arezzo – C.F. 80000610511 –
imposta di bollo assolta con modalità telematica ai sensi della Circolare n. 22/E del 28
luglio 2023 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate